

Art. 16

1. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. ***Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.***¹
2. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

¹ E' addirittura previsto, come diritto internazionale, "l'asilo politico", che abbraccia moltissimi Stati del mondo.